



Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano,74
00196 Roma
www.federscherma.it

FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Composta da:

Avv. Emilio Sterpetti
Avv. Ciro Renino
collegamento da remoto su
Avv. Andrea Sciarrillo

Presidente
Componente (presente tramite
piattaforma "Google meet")
Componente

Ha emesso la seguente

DECISIONE

nel procedimento n. 1/2021 C.F.A. promosso dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Sala d'Armi Trinacria di Palermo, affiliata alla F.I.S. con codice di affiliazione 20170, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore Dott. Gioacchino Seminara, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Puglisi, del Foro di Palermo, reclamante avverso la decisione del Tribunale Federale della F.I.S. numero 3 del 2021, pubblicata in data 18.01.2021.

Svolgimento del procedimento

Con tempestivo ricorso proposto ex art. 18, comma 2, dello Statuto federale F.I.S., art. 31 del Regolamento Organico F.I.S. ed art. 1 del Regolamento CONI per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive, l'A.S.D. Sala d'Armi Trinacria adiva il Tribunale Federale al fine di veder accertata la mancanza dei presupposti di cui all'art. 17, commi 4 e 7, dello Statuto



F.I.S., e dunque l'assenza del diritto di voto nell'Assemblea elettiva nazionale convocata per il giorno 28.02.2021 in capo alle seguenti società ed associazioni sportive:

1. Società Schermistica Lughese A.S.D. (codice affiliazione 76) con sede in Ravenna;
2. Kipling Tennis Team S.S.D. a r.l. sez. Scherma (codice affiliazione 20454) con sede in Roma;
3. Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca Biella (codice affiliazione 172) con sede in Biella;
4. Circolo Scherma Giuseppe Delfino Ivrea A.S.D. (codice affiliazione 8) con sede ad Ivrea (TO);
5. A.S.D. Campobello Scherma TP (codice affiliazione 9806) con sede in Campobello di Mazara (TP);
6. Polisportiva Palazzaccio A.S.D. "Dilettantistica" (codice affiliazione 9206) con sede in Livorno.

A sostegno del ricorso, l'odierna reclamante affermava che nell'elenco degli Affiliati aventi diritto al voto pubblicato in data 18.12.2020, in allegato all'avviso di convocazione per l'Assemblea nazionale ordinaria elettiva prevista per il 28.02.2021, le predette società ed associazioni erano state "erroneamente inserite", poiché non iscritte nel registro CONI delle società ed associazioni sportive dilettantistiche – requisito che, ad avviso della A.S.D. Sala d'Armi Trinacria, dovrebbe essere posseduto alla data di convocazione della Assemblea.

M
A

Fissata udienza in data 28.12.2020, in assenza della costituzione delle società ed associazioni controinteressate, il Tribunale Federale riteneva necessario acquisire dal



Segretario Generale F.I.S. una relazione sulle circostanze dedotte da parte ricorrente, poi pervenuta alla successiva udienza del 05.01.2021, proseguita l'11.01.2021. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale Federale respingeva il ricorso, con decisione pubblicata in data 18.01.2021.

Osservava il Tribunale che l'art. 9 del Regolamento Organico della F.I.S. fissa al 31 gennaio di ciascun anno agonistico il termine per presentare al domanda di riaffiliazione, sicché ogni società che abbia maturato il diritto di voto – poiché provvista dei requisiti sostanziali di cui all'art. 17, comma 4, dello Statuto F.I.S. – può esercitarlo in assemblea perfezionando la domanda di riaffiliazione entro tale termine.

Nel merito, sulla scorta della documentazione trasmessa dal Segretario Generale, il Tribunale rilevava che gli enti interessati avevano integrato le informazioni richieste e sanato ogni irregolarità che potesse impedire la corretta iscrizione nel registro CONI, requisito che comunque non potrebbe essere ancorato alla data di convocazione dell'Assemblea, come invece sostenuto dalla ricorrente.

L'A.S.D. Sala d'Armi Trinacria ha proposto tempestivo reclamo, con il quale preliminarmente ha rilevato che il Tribunale adito avrebbe errato nella individuazione del rito applicabile alla controversia, che non richiederebbe "quell'accertamento obiettivo che è indicato nell'art. 103 del Regolamento organico" federale (norma invocata dal decidente), bensì sarebbe fondato sul contraddittorio fra le parti, per come descritto dall'art. 1 del Regolamento CONI. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato nell'acquisire la relazione del Segretario Generale F.I.S. che, strutturata come una memoria difensiva, costituirebbe un atto proveniente da un soggetto non legittimato a



partecipare al giudizio; tale documento non avrebbe potuto essere assunto a fondamento della decisione, come invece è accaduto, avendo il Tribunale recepito la lettura delle norme federali ivi esposta.

Quanto alla questione sostanziale dedotta, la reclamante ha ribadito che i requisiti richiesti per poter esercitare il diritto di voto in Assemblea, di cui all'art. 17 dello Statuto federale, dovrebbero essere necessariamente posseduti alla data di convocazione della stessa. La norma statutaria, che già dal suo tenore letterale confermerebbe l'interpretazione suggerita, stabilirebbe che l'affiliazione debba essere mantenuta continuativamente per tutti i dodici mesi che precedono l'Assemblea. Il termine del rinnovo entro il 31 gennaio 2021 non troverebbe alcun riscontro positivo ed in ogni caso il lasso di tempo intercorrente fra il 31.08.2020 (data di conclusione della precedente stagione agonistica) e il 31 gennaio 2021 sarebbe troppo ampio per giustificare l'avvenuto svolgimento di effettiva attività sportiva nel periodo di anzianità di affiliazione.

W
A

Inoltre, la stessa procedura prevista per l'impugnazione ai sensi dell'art. 18 dello Statuto federale dimostrerebbe che il possesso dei requisiti di cui all'art. 17 dovrebbe essere apprezzato alla data di convocazione dell'Assemblea: se infatti fosse possibile maturarli anche oltre la data di pubblicazione dell'avviso, qualsiasi ricorso avverso la tabella voti dovrebbe essere sempre necessariamente rigettato, né sarebbe possibile avere obiettiva certezza della composizione dell'Assemblea fino al giorno della sua celebrazione. D'altra parte, la determinazione esatta, già alla data di convocazione, degli Affiliati legittimati al voto sarebbe imprescindibile anche al fine di individuare i rappresentanti



degli Atleti e dei Tecnici che possono prendere parte all'Assemblea, nelle rispettive quote previste dalle norme statutarie.

Con riferimento alla fattispecie concreta, la reclamante ha sottolineato che alla data della convocazione dell'Assemblea, per espressa ammissione del Segretario Generale F.I.S., l'iscrizione degli Enti controinteressati era "sospesa" e solo grazie alla notizia del ricorso essi si sono "attivati per eliminare le cause bloccanti l'iscrizione"; tuttavia, "nulla è dato conoscere circa il momento in cui è stata disposta la sospensione e le relative ragioni". Di conseguenza, "da un momento sconosciuto e fino al 30 dicembre 2020, data dell'iscrizione al Registro", il CONI non avrebbe potuto certificare lo svolgimento di attività dilettantistica da parte degli Affiliati, con conseguente venir meno anche del requisito della continuità dello svolgimento dell'attività sportiva anch'esso richiesto dall'art. 17 dello Statuto federale.

Fissata udienza camerale per la data odierna, e concessi termini per il deposito di memorie, in data 01.02.2021, la F.I.S. depositava memoria di costituzione chiedendo il rigetto del reclamo; nei termini parte reclamante depositava memoria autorizzata e la stessa F.I.S. una ulteriore memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente, va accolta l'eccezione sollevata nella memoria della reclamante depositata in data odierna, nella parte in cui eccepisce l'inammissibilità della costituzione nel presente giudizio della F.I.S.: si osserva, infatti, che la Federazione non può considerarsi tecnicamente una "parte controinteressata", poiché tale qualifica spetta



- ai sensi dell'art. 1, lett. b), del Regolamento CONI - unicamente alle società od associazioni affiliate.

Con riguardo alla prima questione dedotta con l'atto di reclamo, seppur fondato è il rilievo che il procedimento attivato è quello ex art. 1 del suddetto Regolamento in tema di formazione della tabella voti e non ex art. 103 del Regolamento organico F.I.S., questa Corte osserva che ciò non genera conseguenze in tema di validità del processo e della relativa decisione, essendo stati rispettati i principi fondamentali del contraddittorio; né risulta avanzata dalla medesima reclamante alcuna specifica eccezione di invalidità del procedimento.

La reclamante, infatti, ha dedotto la circostanza al fine di contestare l'acquisizione agli atti della relazione del Segretario Generale della F.I.S. Su questo punto, deve in realtà osservarsi che i poteri istruttori del Giudice di primo grado sussistevano in forza dell'art. 75, comma 1, del Regolamento di Giustizia F.I.S., di certo applicabile anche al procedimento speciale in oggetto.

Entrando nel merito del reclamo, in primo luogo la Corte deve rilevare che il Tribunale si è pronunciato su di un ricorso che ha dedotto come unico motivo la asserita mancata iscrizione nel Registro nazionale delle società ed associazioni sportive dilettantistiche del CONI da parte degli Enti indicati, quale unica circostanza impeditiva della partecipazione, con diritto di voto, all'Assemblea nazionale elettiva del 28.02.2021.

Sul punto, il Tribunale si è espresso esattamente nei limiti delineati dalla domanda di parte ricorrente. Solo in sede di reclamo la A.S.D. Sala d'Armi Trinacria ha fatto cenno, peraltro in modo generico, a ulteriori carenze che sarebbero riferibili al diritto delle



società in oggetto a partecipare e votare nell'Assemblea nazionale. Tali censure sono altresì tardive poiché non sviluppate unitamente alle "motivazioni a sostegno dell'impugnazione", da proporsi tassativamente nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella voti ex art. 1, lett. a), del regolamento CONI.

Alla luce anche delle sopra esposte argomentazioni, la Corte ritiene che la dedotta circostanza relativa alla mancata iscrizione nel Registro CONI degli Enti controinteressati risulti sprovvista di idoneo sostegno probatorio, sia in ragione dei documenti acquisiti dal Giudice di primo grado, sia delle verifiche attuate da questa Corte, ai sensi dell'art. 76 Reg. Giustizia F.I.S., sui dati contenuti nel Registro, tramite consultazione dell'area web accessibile dal sito del CONI, come previsto dal Regolamento di funzionamento del "Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche" e del suo Allegato 1 - "Specifiche tecniche del programma di gestione del Registro". Da tale verifica risulta infatti che tutti Enti controinteressati risultano iscritti a detto Registro almeno dall'anno 2016.

D'altra parte, la specialità del rito e la celerità da essa imposta, unitamente all'assenza di istanze istruttorie di parte reclamante, impediscono lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciandosi:

dichiara inammissibile la costituzione della Federazione Italiana Scherma nel presente giudizio;

respinge il reclamo proposto.



Manda alla cancelleria per la comunicazione alla reclamante ed alle parti controinteressate disponendo contestualmente la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet della Federazione Italiana Scherma.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 2021.

Avv. Emilio STERPETTI (Presidente)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emilio Sterpetti', written over the printed name.

Avv. Ciro RENINO

Avv. Andrea SCIARRILLO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrea Sciarrillo', written over the printed name.